

sione, con l'aggiunta delle parole: « o da un avvocato ».

JUNG. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JUNG. Mi permetto di appoggiare vivamente la proposta dell'onorevole ministro. Mi pare che una modifica delle disposizioni vigenti oggi non sarebbe opportuna nè sarebbe veramente utile.

MORELLI GIUSEPPE, *relatore*. Se ne fanno tante!

JUNG. Se ne fanno tante, ma nelle cause commerciali, molte volte, la parte ha una competenza specifica e una capacità di persuasione, che va certamente al di là delle possibilità dell'avvocato.

Ora io ritengo che la modifica proposta dall'onorevole ministro elimini i casi, nei quali la parte da se non ha la possibilità e non ha la capacità di comparire efficacemente in tribunale e lasci invece libertà alle parti, che ne hanno la capacità, di difendere i propri interessi nel modo migliore.

MORELLI GIUSEPPE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORELLI GIUSEPPE, *relatore*. L'eccezione dell'onorevole collega Jung non mi sembra affatto soddisfacente, perchè se vi è un commerciante che sappia tutelar bene i suoi affari, meglio si tutelerà con l'assistenza dell'avvocato. Poi, nella pratica, il fatto non esiste, perchè nessun commerciante è mai comparso di persona. (*Approvazioni*).

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non insisto nella mia obiezione. È cosa che ha scarsa importanza pratica.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'emendamento della Commissione di cui ho dato lettura, con l'aggiunta delle parole « o da un avvocato ».

(È approvato).

Sul comma successivo ha chiesto di parlare l'onorevole Colucci.

Ne ha facoltà.

COLUCCI. Ho chiesto la parola per rilevare la grande importanza morale di questo secondo comma per effetto del quale i patrocinatori legali, cioè i mozzorecchi, continuano ad affluire nelle preture e ad esercitare il patrocinio legale.

Ora questo è in aperto contrasto con gli scopi morali che la legge si propone. Comprendo che l'onorevole ministro sarà stato indotto ad inserire questo comma da ragioni sentimentali. Questi mozzorecchi da trent'anni fanno questo mestiere e non po-

trebbero cambiarlo a sessant'anni; quindi continueranno ad infestare le nostre preture.

Ma se questa è la ragione che ha potuto indurre l'onorevole ministro a conservare il patrocinio anche ai causidici, ho ragione di richiamare la sua attenzione sopra una condizione molto più grave che riguarda i procuratori legali, cioè i procuratori non muniti di laurea in giurisprudenza.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Se ne potrebbe parlare nelle disposizioni transitorie.

COLUCCI. Volevo appunto dire, onorevole ministro, che se ella si opponesse alla disposizione transitoria da me proposta, dovrei proporre che questo secondo comma venga soppresso.

Ho proposto con disposizione transitoria che i procuratori legali, cioè non muniti di laurea in giurisprudenza, abbiano un termine di tre anni perchè possano addottorarsi in legge, e, conseguita la laurea, iscriversi di diritto nell'albo degli avvocati per l'esercizio professionale di oltre sei anni.

Per effetto di questa legge i soli danneggiati sono i procuratori legali, perchè ad essi si è falciata la attività professionale per quattro quinti. Gli avvocati continueranno a rimanere iscritti di diritto, i patrocinatori, i causidici continueranno ad infestare le preture, i procuratori legali invece vedranno limitata la loro attività professionale soltanto alla rappresentanza civile nei giudizi penali.

Voi sapete benissimo che i giudizi penali in cui si può avere la costituzione di parte civile rappresentano un terzo di tutti i giudizi penali. Vi sono processi per oltraggio, per contravvenzione, per peculato in danno delle pubbliche Amministrazioni, vi sono dei piccoli furti in cui non vi è mai costituzione di parte civile. Sicchè i procuratori che in base alla legge del '74 possono rappresentare la parte civile e difenderla, per effetto della presente legge dovrebbero ridurre il loro ministero professionale soltanto alla rappresentanza civile con grave danno.

La conclusione è che se l'Eccellenza Vostra non consente nella disposizione transitoria dovrò chiedere alla Camera che per misura morale e grande giustizia distributiva venga impedito ai mozzorecchi di frequentare le nostre preture.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Trovo che è giusta l'osservazione fatta dall'onorevole Colucci. Ma questa è una disposizione di carattere finale e transitorio e non di carattere normativo gene-